

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2004

che autorizza gli Stati membri a firmare o ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, o ad aderirvi e che autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di riferimento

(2004/246/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni provocati da inquinamento da idrocarburi (in appresso «il protocollo per il fondo complementare») è finalizzato a garantire risarcimenti adeguati, rapidi ed efficaci alle persone che subiscono un danno causato da inquinamento da idrocarburi provocato da petroliere. Aumentando sensibilmente i massimali di risarcimento previsti dall'attuale meccanismo internazionale, il protocollo per il fondo complementare colma una delle principali carenze della regolamentazione internazionale in materia di responsabilità in caso di inquinamento da idrocarburi.
- (2) Gli articoli 7 e 8 del protocollo per il fondo complementare incidono sulla normativa comunitaria nei settori disciplinati dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽²⁾.
- (3) La Comunità ha competenza esclusiva in relazione agli articoli 7 e 8 del protocollo, nella misura in cui questi articoli incidono sulle norme stabilite dal regolamento

(CE) n. 44/2001. Gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate dal protocollo che non incidono sul diritto comunitario.

- (4) Conformemente al protocollo per il fondo complementare, solo gli Stati sovrani possono esserne parte; pertanto, la Comunità non può ratificare il protocollo o aderirvi né potrà farlo nel futuro immediato.
- (5) Il Consiglio dovrebbe quindi, a titolo eccezionale, autorizzare gli Stati membri a firmare e concludere il protocollo per il fondo complementare nell'interesse della Comunità, alle condizioni stabilite nella presente decisione.
- (6) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 44/2001 e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (7) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione.
- (8) Solo le parti contraenti degli strumenti di riferimento possono diventare parti contraenti del protocollo per il fondo complementare. Austria e Lussemburgo non sono attualmente parti di questi strumenti di riferimento. Considerando che gli strumenti di riferimento contengono disposizioni che incidono sul regolamento (CE) n. 44/2001, Austria e Lussemburgo dovrebbero essere autorizzati ad aderire a detti strumenti.

⁽¹⁾ Parere reso il 12 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

- (9) È essenziale che gli Stati membri, ad eccezione dell'Austria e del Lussemburgo, firmino o ratifichino il protocollo, nei limiti del possibile, prima della fine del giugno 2004. La scelta di firmare e ratificare in seguito il protocollo o di firmare senza riserve riguardo alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione è lasciata agli Stati membri.
- (10) La situazione è diversa in quanto questi due Stati membri non potranno diventare parti contraenti del protocollo per il fondo complementare finché non avranno aderito agli strumenti di riferimento. Per questo motivo, Austria e Lussemburgo dovrebbero, nei limiti del possibile, aderire agli strumenti di riferimento e al protocollo per il fondo complementare entro il 31 dicembre 2005 ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a firmare o ratificare, nell'interesse della Comunità europea, il protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni provocati da inquinamento da idrocarburi (il «protocollo per il fondo complementare»), o ad aderirvi, alle condizioni specificate nei seguenti articoli.
2. Inoltre, l'Austria e il Lussemburgo sono autorizzati ad aderire agli strumenti di riferimento.
3. Il testo del protocollo per il fondo complementare figura all'allegato I alla presente decisione. Il testo degli «strumenti di riferimento» figura agli allegati II e III alla presente decisione.
4. Ai fini della presente decisione, l'espressione «strumenti di riferimento» indica il protocollo del 1992 che modifica la convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile in caso di danni da inquinamento da idrocarburi e il protocollo del 1992 che modifica la convenzione internazionale del 1971 che istituisce un fondo per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi.
5. Nella presente decisione, per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri, eccettuata la Danimarca.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per esprimere simultaneamente il loro consenso a essere vincolati, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, dal protocollo relativo al fondo complementare entro un termine ragionevole e, se possibile, anteriormente al 30 giugno 2004, ad eccezione dell'Austria e del Lussemburgo, che esprimono il loro consenso a essere vincolati dal protocollo alle condizioni stabilite nel paragrafo 3 del presente articolo.
2. Gli Stati membri procedono in sede di Consiglio a uno scambio di informazioni con la Commissione, anteriormente al 30 aprile 2004, sulla data alla quale ritengono che le loro procedure interne saranno espletate.
3. L'Austria e il Lussemburgo adottano le misure necessarie per esprimere il loro consenso a essere vincolati dagli strumenti di riferimento e dal protocollo per il fondo complementare, nei limiti del possibile, anteriormente al 31 dicembre 2005.

Articolo 3

Nel firmare o ratificare gli strumenti di cui all'articolo 1, o nell'aderirvi, gli Stati membri informano per iscritto il segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale che la firma, ratifica o adesione è avvenuta ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri si adoperano con tempestività affinché il protocollo per il fondo complementare e gli strumenti di riferimento siano modificati per consentire alla Comunità di divenirne parte contraente.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. CULLEN

⁽¹⁾ Cfr. la dichiarazione della Commissione.

TRADUZIONE

ALLEGATO I

Protocollo del 2003 alla convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi

GLI STATI CONTRAENTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

TENENDO PRESENTE la convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni provocati dall'inquinamento da idrocarburi (di seguito «la convenzione CLC del 1992»),

CONSIDERATA la convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi (di seguito «la convenzione Fondo del 1992»),

AFFERMANDO l'importanza di mantenere l'applicabilità del regime internazionale di responsabilità in caso di inquinamento da idrocarburi e del sistema di risarcimento,

RILEVANDO che il risarcimento massimo previsto dalla convenzione Fondo del 1992 potrebbe risultare insufficiente per soddisfare le esigenze di indennizzo in determinate circostanze in alcuni Stati contraenti della convenzione,

RICONOSCENDO che un certo numero di Stati contraenti della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992 ritengono che sia urgentemente necessario stanziare fondi integrativi destinati al risarcimento tramite l'istituzione di un meccanismo complementare al quale gli Stati possano accedere se lo desiderano,

RITENENDO che il meccanismo complementare debba cercare di garantire che le vittime di inquinamento da idrocarburi siano risarcite pienamente per le perdite o i danni subiti e che dovrebbe inoltre attenuare le difficoltà incontrate dalle vittime nei casi in cui l'ammontare del risarcimento disponibile nel quadro della convenzione CLC del 1992 e della convenzione Fondo del 1992 sia insufficiente per soddisfare integralmente le richieste ricevibili, con la conseguenza che il fondo internazionale del 1992 per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi ha deciso in via provvisoria che pagherà solo una parte delle richieste dichiarate ricevibili,

CONSIDERANDO che l'accesso al meccanismo complementare sarà aperto soltanto agli Stati contraenti della convenzione Fondo del 1992,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 1*

Ai fini del presente protocollo:

- 1) «convenzione CLC del 1992» indica la convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi;
- 2) «convenzione Fondo del 1992» indica la convenzione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi;
- 3) «Fondo del 1992» indica il fondo del 1992 per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, istituito nel quadro della convenzione Fondo del 1992;
- 4) «Stato contraente» indica uno Stato contraente del presente protocollo, salvo indicazione contraria;
- 5) quando il presente protocollo fa rinvio a disposizioni della convenzione Fondo del 1992, il termine «fondo» nella convenzione indica il «fondo complementare», salvo indicazione contraria;
- 6) «nave», «persona», «proprietario», «idrocarburi», «danni da inquinamento», «misure preventive» e «incidente» hanno lo stesso significato di cui all'articolo I della convenzione CLC del 1992;
- 7) «idrocarburi assoggettati a contributi», «unità di conto», «tonnellata», «garante» e «terminal» hanno lo stesso significato di cui all'articolo I della convenzione CLC del 1992;
- 8) «richiesta dichiarata ricevibile» indica una richiesta che è stata accettata dal fondo del 1992 o è stata dichiarata ricevibile tramite decisione di un tribunale competente vincente in base al fondo del 1992, che non può essere soggetta a forme ordinarie di ricorso e che sarebbe stata completamente risarcita se il limite stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della convenzione Fondo del 1992 non fosse stato applicato a quell'incidente;
- 9) «assemblea» indica l'assemblea del fondo internazionale complementare del 2003 per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi, salvo indicazione contraria;
- 10) «organizzazione» indica l'organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization, IMO);
- 11) «segretario generale» indica il segretario generale dell'organizzazione.